

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì ventisei del mese di febbraio, alle ore 17,40 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è riunita la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vicesindaco</i>	9	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
4	BATTAGLIA GIUSEPPE	<i>Assessore</i>	11	SMERIGLIO MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>			

È presente il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori Alfonsi, Battaglia, Lucarelli, Patanè, Pratelli, Segnalini, Smeriglio e Veloccia.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Onorato

Partecipa la sottoscritta Segretaria Generale Dott.ssa Rosa Iovinella.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 53

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 859 e seguenti legge 145/2018): Presa Risultanze esercizio 2025. Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo di costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Premesso che l'art. 1, commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

Richiamate, in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 comma 859 *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";*
- art. 1 comma 861 *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";*
- art. 1 comma 862 *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*
- art. 1 comma 867 *"A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente."*

Dato atto, inoltre, che l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Tenuto conto, dell'attività di monitoraggio svolta nel corso del secondo semestre 2025 con l'invio a tutte le Strutture capitoline, per singolo indirizzo IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi), del valore dell'indicatore di ritardo dei pagamenti IRP e del correlato stock di debito con evidenza del differenziale fra obiettivo di fine esercizio 2025 da perseguire e valore risultante alla data di rilevazione infra annuale (note prot. nn. RE/2025/67143, RE/2025/79341, RE/2025/93507, RE/2025/104606, RE/2025/119586 e RE/2025/138293).

Visto l'esito del monitoraggio finale per l'anno 2025 su base dati PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) aggiornati alla data del 30/01/2026 (nota prot. n.RE/2026/12270).

Rilevato che:

le risultanze dell'anno 2025 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e s.m.i., per Roma Capitale sono le seguenti:

ANNO 2025

- debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) elaborato da PCC: **Euro 277.076.112,27;**
- importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2025: **Euro 3.725.389.272,72**
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio risulta pari al **7,44 %;**
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2025 elaborato da PCC in data 30-01-2026: **giorni -4,3;**

tenuto conto della situazione dell'ANNO 2024

- debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 (stock del debito) elaborato da PCC: **Euro 316.852.585,84;**
- importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2024: **Euro 3.284.931.129,84;**
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 (stock del debito) e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio risulta pari al **9,64 %;**
- tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2024 elaborato da PCC in data 27-01-2025: **giorni -1,45;**

Roma Capitale presenta quindi

- a) uno stock del debito 2025 superiore al 5% del totale delle fatture pervenute nel medesimo esercizio;
- b) una riduzione dello stock di debito dell'esercizio 2025 rispetto a quello dell'esercizio 2024 del 12,55%;
- c) un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti pari a -4,3 giorni;

Preso atto che, alla luce delle informazioni sopra esposte, NON sussiste l'obbligo di effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 862, della Legge 145/2018, un accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'annualità 2026, da iscrivere sulla missione 20 del Bilancio di previsione finanziario;

Rilevato che:

in data 25/02/2026 il Direttore della I Direzione Rendiconto e Monitoraggio della Divisione Rendicontazione della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: Dott. Antonio Talone;"

in data 25/02/2026 il Direttore della II Direzione Tesoreria della Divisione Rendicontazione della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: Dott.ssa Antonella Palazzini;"

in data 25/02/2026 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: Dott. Marco Iacobucci

in data 25/02/2026 il Ragioniere Generale, come da dichiarazioni in atti, ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Ragioniere Generale

F.to: Dott. Marco Iacobucci

Atteso che sul testo della proposta è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento di contabilità;

LA GIUNTA CAPITOLINA**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di prendere atto delle risultanze per l'anno 2025, della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e s.m.i., come di seguito riepilogate:
 - debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) elaborato da PCC: **Euro 277.076.112,27** con conseguente riduzione dello stock di debito dell'esercizio 2025 rispetto a quello dell'esercizio 2024 del 12,55%;
 - importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2025: **Euro 3.725.389.272,72**;
 - rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 (stock del debito) e totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio risulta pari al **7,44%**;
 - tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2025 elaborato da PCC in data 30-01-2026: **giorni -4,3**;
- 2) di prendere atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 859 della Legge 145/2018 e pertanto non è dovuta la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
- 3) di prendere atto che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 867, della Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine, la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

LA SEGRETARIA GENERALE
R. Iovinella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 marzo 2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 marzo 2026.

Lì, 3 marzo 2026

La Vice Segretaria Generale
per l'Assistenza alla Giunta Capitolina
F.to: Patrizia Del Vecchio